



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** Consigliere relatoreElisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32761** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69733, reso da **Plurima s.p.a.** (C.F. e P.IVA 01698960547), in persona del procuratore speciale e *Responsabile Affari Legali e Societari* Marco Fantucci, nato ad Amelia (TR) il 30/07/1980 (C.F. FNTMRC80L30A262B), con sede legale in (20122) Milano, Piazza Santo Stefano n. 6, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Di Carlo (C.F. DCRMRA78R04C975S – PEC: mariodicarlo@namirialpec.it), Giuseppe Antonio Lo Monaco (C.F. LMNGPP85L18C351S – PEC: giuseppeantoniolomonaco@ordineavvocatiroma.org) e Giulia Fabrizi (C.F. FBRGLI91M69H501X - PEC giuliafabrizi@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso l'Avv. Mario Di Carlo (PEC: mariodicarlo@namirialpec.it);

	Visti gli atti del giudizio;	
	Uditi, all’udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l’assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino, l’Avv.to Mario Di Carlo	
	per l'agente contabile, la dott.ssa Barbara Gerunda e l’Avv. Ludovica Romano,	
	per l'Azienda Ospedale Università Padova, che concludevano come da	
	verbale.	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 689 del 30 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69733, reso da	
	Plurima s.p.a., consegnataria di beni mobili dell'Azienda Ospedale Università	
	Padova per l'esercizio 2019. All'esito dell'istruttoria, il Magistrato istruttore	
	rilevava i seguenti profili di criticità: a) il ritardo nella parifica (15.10.2020)	
	ed approvazione (6.11.2020) del conto, intervenuti ben oltre l'approvazione	
	del bilancio di esercizio 2019, disposta con DDG n. 729 del 29.5.2020; b) la	
	rappresentazione della consistenza di magazzino (iniziale, finale, di carico e	
	di scarico) espressa unicamente in quantità, senza indicazione del relativo	
	valore; c) l'assenza, a corredo del conto, della relazione dell'organo di	
	controllo interno prescritta dal secondo comma dell'art. 139 c.g.c..	
	2. Con memoria depositata in data 23 aprile 2026, la società Plurima s.p.a.,	
	agente contabile, eccepiva quanto segue.	
	In primo luogo, la difesa deduceva la natura di mero gestore logistico della	
	società, priva di autonomia nella determinazione dei criteri contabili e nella	
	valorizzazione economica dei beni di consumo affidati in custodia nell'ambito	
	2	

	del contratto di appalto CIG 2207800E2E, poi rinnovato con contratto CIG	
	692170105D a seguito di delibera del Direttore Generale n. 209 del 13.2.2017.	
	Il conto sarebbe stato compilato in conformità al modello e alle istruzioni	
	trasmesse dall'Azienda Ospedale con PEC del 14 febbraio 2020, recante	
	l'estratto delle linee guida regionali predisposte in accordo con la Corte dei	
	conti (nota prot. 7633 del 14.10.2015), le quali imporrebbero, per i	
	consegnatari di beni di consumo, l'indicazione delle sole quantità, in coerenza	
	con l'art. 3 del Capitolato. La mancata esposizione dei valori non sarebbe	
	pertanto imputabile alla società, che non disporrebbe degli elementi necessari	
	alla loro determinazione; la difesa dubitava altresì della stessa qualificazione	
	di Plurima quale agente contabile in senso proprio, potendosi la stessa	
	considerare, al più, sub-consegnataria esterna.	
	In secondo luogo, quanto al disallineamento fra le consistenze di chiusura	
	dell'esercizio 2018 e quelle di apertura dell'esercizio 2019, la difesa rilevava	
	come le relative cause fossero state illustrate nella colonna note del conto, in	
	conformità alle istruzioni ricevute, e come la società non fosse stata coinvolta	
	in istruttoria ai fini di ulteriori chiarimenti sul punto.	
	In terzo luogo, quanto alla parifica, la difesa contestava che l'attestazione resa	
	potesse qualificarsi come condizionata, trattandosi a proprio dire di formula	
	meramente descrittiva del procedimento seguito; quanto alla tempestività di	
	parifica e approvazione, rimetteva al Collegio la valutazione dell'incidenza	
	dell'emergenza pandemica e della sospensione dei termini ex art. 85, comma	
	1, d.l. n. 18/2020; quanto, infine, alla relazione ex art. 139, c. 2, c.g.c., ne	
	rimetteva l'eventuale sanatoria all'Amministrazione, trattandosi di	
	adempimento estraneo alla sfera di responsabilità dell'esecutore del servizio.	
	3	

	La difesa concludeva chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la	
	regolarità del conto; in via subordinata, che fosse esclusa l'imputabilità a	
	Plurima delle eventuali residue irregolarità; in via ulteriormente subordinata,	
	che fosse disposto un supplemento istruttorio.	
	3. Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, si costituiva in giudizio	
	l'Azienda Ospedale Università Padova (di seguito anche AOUP), eccependo	
	quanto segue.	
	Con riferimento alla relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art.	
	139, c. 2, c.g.c., l'Amministrazione premetteva che la disciplina della	
	predisposizione dei conti giudiziali delle aziende sanitarie della Regione	
	Veneto è demandata ad Azienda Zero (ente di <i>governance</i> della sanità	
	regionale istituito dalla l.r. n. 19 del 25.10.2016) la quale ha fornito a tutte le	
	aziende sanitarie regionali Istruzioni Operative vincolanti, da ultimo	
	aggiornate nel 2017. In applicazione di tali Istruzioni, sino all'anno 2022 la	
	prassi aziendale non considerava detta relazione quale documento autonomo,	
	ritenendone il contenuto assorbito dalla combinazione della parifica del conto	
	(sottoscritta dal Responsabile del SEF e recante la presa d'atto del Collegio	
	sindacale), del verbale del Collegio sindacale n. 58 del 15.10.2020 e della	
	delibera di approvazione del conto, DDG n. 1545 del 6.11.2020 (atti tutti già	
	depositati nel sistema DAED). Solo a seguito della nota della Sezione prot. n.	
	1219 del 26.9.2022 e della conseguente nota di Azienda Zero prot. n. 31812	
	del 14.11.2022 è stato introdotto un modello autonomo di relazione, applicato	
	retroattivamente ai soli conti relativi all'esercizio 2021 e non anche a quelli,	
	come il presente, relativi a esercizi precedenti, avuto riguardo all'intervenuta	
	cessazione dei componenti del Collegio sindacale allora in carica.	
	4	

	Quanto all'esposizione della consistenza di magazzino in sole quantità,	
	l'Amministrazione richiamava le medesime Istruzioni Operative di Azienda	
	Zero (pag. 11), fondate sulla nota del Presidente della Sezione prot. n. 7633	
	del 14.10.2015, secondo cui l'agente contabile consegnatario di beni di	
	consumo deve rendere il conto a sola quantità, mentre il consegnatario di beni	
	mobili deve indicare quantità e valore. Deduceva che tale modalità non	
	pregiudicherebbe il raccordo con le scritture generali dell'ente, poiché la	
	riconciliazione fra il dato aggregato del valore delle rimanenze esposto a	
	bilancio e i dati quantitativi dei singoli magazzini avviene sulla base della	
	procedura aziendale per l'inventario dei beni di consumo.	
	In relazione allo sfasamento temporale fra parifica, approvazione del conto e	
	approvazione del bilancio di esercizio, l'Amministrazione richiamava il	
	contesto eccezionale determinato dalla pandemia da Covid-19, avuto riguardo	
	al ruolo di centro di riferimento regionale svolto dall'Azienda nella gestione	
	dell'emergenza sanitaria (DGR n. 344/2020 e n. 1367/2020), e deduceva che	
	il ritardo non avrebbe inciso sulla veridicità e attendibilità dei dati di bilancio,	
	risultando le operazioni di gestione del conto già registrate in contabilità alle	
	rispettive date di esecuzione.	
	Quanto, infine, al disallineamento fra le consistenze di chiusura dell'esercizio	
	2018 e quelle di apertura dell'esercizio 2019, l'Amministrazione chiariva che	
	per "riclassificazione" deve intendersi il mutamento della categoria anagrafica	
	di un articolo in corso d'anno, conseguente all'aggiornamento della	
	classificazione nazionale in base alla normativa di settore (a titolo	
	esemplificativo, il passaggio di un articolo dalla categoria dei prodotti chimici	
	a quella dei dispositivi diagnostici in vitro), e che il delta relativo alle	
	5	

	riclassificazioni intervenute risulterebbe pari a zero, residuando uno	
	scostamento riconducibile ad arrotondamenti in fase di sommatoria e a	
	variazioni nel numero di pezzi per unità di confezionamento.	
	L'Amministrazione concludeva, pertanto, chiedendo che il conto fosse	
	dichiarato regolare.	
	4. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, le parti presenti concludevano come da verbale, e la	
	causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente osserva il Collegio che il giudizio di conto si svolge, nel	
	rispetto del principio di legalità, al fine di valutare la regolarità delle gestioni	
	degli agenti contabili dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, come	
	chiaramente evincibile dallo stesso tenore testuale dell'art. 137 c.g.c., a	
	termini del quale <i>“La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili</i>	
	<i>dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a</i>	
	<i>termini di legge”</i> . Dunque, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il	
	giudizio di conto <i>“si configura essenzialmente come una procedura giudiziale</i>	
	<i>a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro</i>	
	<i>pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci</i>	
	<i>pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non</i>	
	<i>risulta gravato da obbligazioni di restituzione”</i> . In quanto tale, il giudizio di	
	conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti	
	contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte costituzionale	
	n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della corretta gestione del	
	pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al	
	6	

	<i>soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del 2024);</i>	
	<i>tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si</i>	
	<i>attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte</i>	
	<i>costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere</i>	
	<i>necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze</i>	
	<i>n. 114 del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l'oggetto del</i>	
	<i>giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione</i>	
	<i>dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del "conto" consuntivo dallo</i>	
	<i>stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere</i>	
	<i>dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto</i>	
	<i>procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)" (Corte dei conti, Sez. Veneto,</i>	
	<i>n. 131/2024; Sez. Lazio n. 292/2024, Sez. Emilia Romagna n. 88/2023 e Sez.</i>	
	<i>Liguria n. 71/2022). Ai sensi dell'art. 140, c. 3, c.g.c., il deposito del conto</i>	
	<i>costituisce l'agente in giudizio dinanzi alla Sezione, la quale è chiamata a uno</i>	
	<i>scrutinio di legittimità della gestione mediante il controllo giudiziale del conto</i>	
	<i>consuntivo, previamente sottoposto alle verifiche endoprocedimentali di</i>	
	<i>parificazione ex art. 138 c.g.c.</i>	
	<i>L'art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ha esteso ai dipendenti delle</i>	
	<i>unità sanitarie locali la disciplina della responsabilità contabile vigente per gli</i>	
	<i>impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/1957 e successive integrazioni</i>	
	<i>e modificazioni. Inoltre, il riordino della disciplina in materia sanitaria,</i>	
	<i>avvenuto con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non ha inciso</i>	
	<i>sulle norme relative alla giurisdizione contabile. I conti delle Ulss, aziende</i>	
	<i>pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale ex art. 3, co.1-bis, D.lgs. n.</i>	
	<i>502/1992, sono dunque soggetti all'esame della Corte dei conti in sede</i>	
	7	

	giurisdizionale e devono dare dimostrazione della correttezza e regolarità	
	delle gestioni a denaro e a materia necessariamente finalizzate al	
	perseguimento delle finalità istituzionali loro assegnate.	
	Con specifico riferimento al consegnatario di beni mobili, la giurisprudenza	
	contabile ha da tempo chiarito che l'agente non assume un mero obbligo di	
	vigilanza sui beni affidatigli, né può limitarsi a rendicontarne la gestione alla	
	propria Amministrazione: in quanto consegnatario, egli assume per legge un	
	pregnante obbligo di custodia, dal quale discende l'obbligo di resa del conto	
	giudiziale finalizzato a dimostrare, in termini quantitativi e qualitativi-	
	economici: a) il debito per il materiale esistente all'inizio della gestione; b) il	
	materiale avuto in carico nel corso della gestione; c) il materiale distribuito o	
	comunque scaricato; d) il materiale residuo al termine della gestione .	
	2. Nel merito, il primo profilo di irregolarità riguarda lo sfasamento temporale	
	tra la parifica del conto, intervenuta il 15 ottobre 2020, e la sua approvazione,	
	intervenuta il 6 novembre 2020 con DDG n. 1543/2020 (entrambe successive	
	all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 di cui alla DDG n. 729 del 29	
	maggio 2020). In proposito, il Collegio ritiene che tale anomalia	
	procedimentale sia già idonea di per sé a fondare la dichiarazione di	
	irregolarità del conto. La parificazione costituisce infatti attività propedeutica	
	e antecedente logico-contabile rispetto all'approvazione del conto, la quale	
	deve a sua volta precedere o accompagnare l'approvazione del bilancio di	
	esercizio, secondo lo schema tipico ripreso dall'art. 139 c.g.c.; nel caso di	
	specie tale sequenza risulta invertita, sicché il dato contabile confluito nel	
	bilancio non è stato preceduto dal vaglio di regolarità proprio del	
	procedimento di resa del conto. Il Collegio non ignora che tale scansione	
	8	

	temporale possa trovare giustificazione nel carico di attività amministrative	
	del tutto eccezionale e imprevedibile che ha investito, nel corso del 2020,	
	l'Azienda Ospedale Università Padova, quale centro di riferimento regionale	
	per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale circostanza	
	eccezionale, tuttavia, se vale a spiegare lo sfasamento e a escluderne	
	l'imputabilità soggettiva all'agente contabile, non è idonea a sanare l'anomalia	
	procedimentale in sé considerata, che integra un elemento oggettivo di	
	irregolarità del conto.	
	3. A ciò si aggiunge, <i>a fortiori</i> , la mancata indicazione, nel conto giudiziale,	
	del valore economico delle rimanenze, dei carichi e degli scarichi, esposti	
	dalla consegnataria unicamente in termini quantitativi. Al riguardo, il Collegio	
	non disconosce che tale modalità di rappresentazione risulti conforme alle	
	Istruzioni Operative predisposte da Azienda Zero le quali distinguono, ai fini	
	della compilazione del modello 24, il consegnatario di beni mobili, tenuto a	
	esporre quantità e valore, dal consegnatario di beni di consumo, tenuto alla	
	sola indicazione delle quantità. Tuttavia, tale prassi amministrativa, per quanto	
	uniformemente seguita dalle aziende sanitarie regionali, non può derogare al	
	principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui	
	il conto giudiziale del consegnatario a magazzino costituisce il documento	
	contabile rappresentativo dell'intera gestione e deve pertanto consentire, anche	
	per i beni di consumo, l'individuazione delle variazioni patrimoniali in termini	
	di valore, a beneficio dell'intellegibilità dei dati, dell'efficacia del controllo	
	giudiziale e del raccordo con le scritture generali e con lo stato patrimoniale	
	dell'ente, ove le giacenze di magazzino sono rappresentate anche in termini di	
	valore (artt. 32, 33, 194, 626, r.d. n. 827/1924, art. 2426, comma 1, nn. 9 e 10,	
	9	

	c.c., artt. 28 e 29, d.lgs. n. 118/2011). Tutto ciò non si rinviene nel conto di	
	cui è causa, il quale risulta suddiviso per ampie categorie di beni comprendenti	
	articoli diversi (dei quali sono indicati gli estremi di inventario), dà atto delle	
	sole quantità iniziali e finali, di carico e scarico, e non indica il valore delle	
	stesse. Né vale, in senso contrario, l'argomento secondo cui la valorizzazione	
	dei beni di consumo, ancorata al criterio del costo di acquisto medio ponderato	
	ex art. 29 d.lgs. 118/2011, presupporrebbe un'elaborazione complessiva dei	
	dati riservata all'Amministrazione ed estranea al dominio conoscitivo	
	dell'esecutore del servizio logistico. Tale criterio, infatti, presuppone e	
	richiede (anziché escludere) l'elaborazione del dato economico da parte della	
	struttura competente dell'ente, la quale ben avrebbe potuto (e dovuto) essere	
	messa a disposizione della consignataria ai fini della compilazione del conto.	
	L'omissione, quale che ne sia stata la causa organizzativa, permane pertanto	
	oggettivamente idonea a impedire la piena verifica giudiziale della gestione e	
	il raccordo con le scritture contabili generali dell'ente.	
	Analoghe considerazioni valgono per il disallineamento riscontrato tra le	
	consistenze di chiusura dell'esercizio 2018 e quelle di apertura dell'esercizio	
	2019. Se è vero che la consignataria ha dato atto, nella colonna note del conto,	
	dell'esistenza di una riclassificazione delle categorie merceologiche, tuttavia	
	tale annotazione (priva di riscontro documentale nella sede propria del conto	
	giudiziale) non ha consentito, di per sé, la ricostruzione puntuale delle causali	
	sottostanti al disallineamento, da riscontrarsi con il prospetto delle	
	riclassificazioni prodotto solo in seguito, con la memoria dell'Azienda	
	ospedaliera (doc. 7 allegato alla memoria del 22.4.2026). Tale carenza, pur	
	non attingendo la fedeltà della rappresentazione contabile in sé, concorre,	
	10	

	unitamente alle irregolarità già esposte, a limitare l'idoneità del conto a	
	rappresentare in modo compiuto e verificabile l'andamento della gestione.	
	4. Quanto, infine, alla mancata trasmissione della relazione dell'organo di	
	controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c., si tratta di irregolarità	
	non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (cfr., <i>ex multis</i> ,	
	Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà	
	provvedere, per il futuro, a predisporla e a trasmetterla alla Sezione	
	giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio, dal contenuto	
	delineato dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione.	
	5. Per le ragioni sin qui esposte, il Collegio ritiene che il conto giudiziale n.	
	69733, reso da Plurima s.p.a. quale consegnataria dei beni di consumo	
	dell'Azienda Ospedale Università Padova per l'esercizio 2019, sia irregolare,	
	non consentendo la piena ed esaustiva verifica della gestione.	
	6. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico	
	dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32761 del registro di	
	Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 69733 .	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Innocenza Zaffina	Marta Tonolo
	11	

[illegible]